



Consorzio di Bonifica Della Media Pianura Bergamasca

Via Gritti 21/25, 24125 BERGAMO

Tel. +39 035 4222.111

info@cbbg.it / info@pec.cbbg.it

Modello Organizzativo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Generale

Esaminato ed adottato con deliberazione n. 022 del Consiglio di Amministrazione del

25 maggio 2021

IL PRESIDENTE
F.to (Franco Gatti)

IL SEGRETARIO
F.to (Mario Reduzzi)

Sommario

1. Il Modello Organizzativo nell'emergenza sanitaria da Covid-19	3
2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001: le modifiche legislative, le nuove indicazioni di ANAC e le modifiche al POV	5
3. Il catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001	9
4. Struttura dell'Ente	10
4.1 Natura giuridica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ed oggetto dell'attività giuridica dell'Ente	10
4.2 Gli atti interni fondamentali di regolamentazione dell'attività dell'Ente	10
5. Metodologia di lavoro	12
6. Le fattispecie di reato e il regime sanzionatorio	13
6.1. Le fattispecie di reato	13
6.2 Il sistema sanzionatorio	62
7. Esame dell'organigramma funzionale dell'ente	64
7.1. Gli organi consortili	64
7.2. La struttura amministrativa	64
7.3. Analisi della struttura dell'ente	65
8. L'Organismo di Vigilanza e di Controllo	66
8.1. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	66
8.2. Poteri e Compiti	68
8.3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	69
8.4. Autonomia operativa e finanziaria	70
9. Formazione e divulgazione del Modello Organizzativo	71
9.1. Divulgazione del Modello Organizzativo	71
9.2. Formazione sul Modello Organizzativo	71
10. Le misure integrative di prevenzione della corruzione previste dall'art. 1 comma 2 bis della Legge n. 190/2012	72
SEZIONE A – PARTE COMUNE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.	73
<i>Premessa</i>	73
<i>Le modifiche normative</i>	73
1. Provvedimenti di ANAC	73
2. Atti del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca	73
<i>Collegamento con il PNA</i>	74
1. Elementi di attenzione sollevati dal PNA e rapporti con l'attività dell'Ente	74
<i>L'organizzazione</i>	76
<i>L'organizzazione per la prevenzione della corruzione nel Consorzio</i>	78
SEZIONE B – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021	79
1. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione previste dalla legge	79
2. Aree di rischio previste ex lege - Art.1 comma 16 L. 190/2012.	81
3. Aree di rischio generali	81
4. Aree di rischio ulteriori	81
5. Criterio di individuazione delle aree a rischio	82
6. Combinazione Aree di rischio	82
7. Le misure di prevenzione nelle aree a rischio	84
7.1. Formazione	84
7.2. Modalità di segnalazione e garanzie del segnalante	84
7.3. Inconferibilità e incompatibilità	84
7.4. Il pantouflage	85
7.5. Conflitto di interessi	85
7.6. Autorizzazioni ed incarichi esterni	86
7.7. Codice etico e di comportamento e sistema disciplinare	87
7.8. Sanzioni per i dipendenti	87
7.9. Sanzioni per soggetti in posizione apicale	87
7.10. Misure nei confronti degli amministratori	88
7.11. Misure nei confronti del RPCT	88
7.12. Misure nei confronti dei soggetti terzi	88
8. Strumenti di gestione dell'attività	89
8.1. Adempimenti	89
8.2. Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure	90
SEZIONE C – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ 2019 – 2021	91
1. Trasparenza	91
1.1 Le procedure di accesso	92

1. Il Modello Organizzativo nell'emergenza sanitaria da Covid-19

L'emergenza epidemiologica e sanitaria da nuovo coronavirus sars cov-2, che ha colpito duramente il nostro Paese a partire dal mese di marzo 2020, ha imposto approfondite riflessioni sulle responsabilità attualmente gravanti sugli enti e sui connessi rischi di commissione di reati, e ciò sia in relazione a nuove problematiche di natura sanitaria sia in relazione a possibili nuovi fenomeni di organizzazione criminale.

Sotto il primo profilo, la necessità di contenimento del rischio epidemiologico ha condotto il Governo e le Parti sociali a sottoscrivere in data 14 marzo 2020 il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", ulteriormente integrato in data 24 aprile 2020, con il quale sono state dettate le Linee guida condivise tra le Parti al fine di agevolare gli enti e le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Quanto al secondo profilo, invece, si rileva come le misure di contenimento previste per fronteggiare l'emergenza Codiv-19 – tra cui l'imposizione di un *lockdown* per l'intero Paese – abbiano provocato un indebolimento del tessuto economico nazionale, dando origine a nuovi fenomeni di criminalità organizzata.

Preso atto dell'esistenza di tali nuovi rischi e considerato che sia il rischio sanitario che il rischio di infiltrazione criminosa possono comportare sia una responsabilità penale individuale sia un possibile coinvolgimento dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, è doveroso per l'ente medesimo adottare adeguati modelli di tutela dei lavoratori, che contemplino misure idonee alla prevenzione del contagio, e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata.

Per tali ragioni, il Consorzio di Bonifica ha deciso di provvedere all'adeguamento e alla revisione del proprio Modello Organizzativo – adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 14.12.2018 n. 065 – alla luce della produzione normativa emergenziale.

Di seguito viene offerto il catalogo dei reati presupposto della connessa responsabilità amministrativa degli enti, alcuni dei quali – come si dirà infra – hanno subito ripercussioni, dirette od indirette, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid – 2019:

art. 24: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;

art. 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati;

art. 24 ter: delitti di criminalità organizzata;

art. 25: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;

art. 25 bis: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

art. 25 bis 1: delitti contro l'industria e il commercio;

art. 25 ter: reati societari;

art. 25 sexies: abusi di mercato;

art. 25 septies: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

art. 25 octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

art. 25 undecies: reati ambientali;

art. 25 quinquiesdecies: reati tributari;

art. 25 sexiesdecies: contrabbando – diritti di confine;

art. 26: delitti tentati.

Nel contesto di tale emergenza sanitaria, per tutti gli enti dotati di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ha assunto un ruolo centrale e fondamentale la figura dell'Organismo di Vigilanza ("OdV"), al quale – nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. b) – è demandato il compito di vigilare sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento del modello anche per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.

Risulta, pertanto, necessario integrare il presente Modello Organizzativo anche con alcune indicazioni operative sullo svolgimento dell'attività di vigilanza dell'OdV alla luce del contesto emergenziale che il Paese sta attraversando, segnalando le ulteriori responsabilità che potrebbero derivare da questa emergenza sanitaria da Covid-19 e che, conseguentemente, potrebbero essere imputate al medesimo ente.

2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001: le modifiche legislative, le nuove indicazioni di ANAC e le modifiche al POV

A seguito dell'ultima revisione del Modello Organizzativo, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 14.12.2018 n. 065, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di un reato di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 ha subito alcune modifiche legislative che impongono al Consorzio di Bonifica della Bassa Pianura Bergamasca la revisione del Modello Organizzativo.

Il Legislatore è difatti intervenuto con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* modificando l'art. 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

In particolare, all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 rubricato *“concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati”* sono state apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 1 è stato così sostituito *«In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»*
- il comma 5 è stato sostituito dal seguente *«Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»*
- è stato aggiunto il comma 5 bis *«Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».*

Dalle citate modifiche emerge come la Legge cd. Spazzacorrotti abbia ampliato il novero dei reati presupposto, introducendo il reato di traffico di influenze illecite, a sua volta riformato sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena.

È stata, inoltre, inasprita la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3.

Infine, è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”* è stato poi introdotto il nuovo reato di cui all'art. 25 quaterdecies.

In particolare, l'art. 25 quaterdecies rubricato *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”* prevede che *«In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».*

I due nuovi reati presupposto consistono, quindi, nel delitto di frode sportiva, che punisce “*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo*” e “*il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*” nonché l'esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, che punisce una serie di condotte legate a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative, quali l'abusiva organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, l'organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE), l'organizzazione abusiva di scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità.

Il Legislatore è recentemente intervenuto di nuovo sulla disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente derivante dalla commissione di reati, con la finalità di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei c.d. “*grandi evasori*”.

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” è stato introdotto il nuovo reato di cui all'art. 25 quinquiesdecies.

In particolare, l'art. 25 quinquiesdecies rubricato “*reati tributari*” stabilisce che “*1. in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

La L. n. 157/2019 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento la previsione della responsabilità da

reato delle persone giuridiche a vantaggio delle quali sono state attuate condotte delittuose in materia tributaria. Più precisamente, la nuova formulazione estende la responsabilità al reato di frode fiscale di cui all'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000; a chi si avvalga in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (reato di cui all'art. 3, D. Lgs. n. 74/2000), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell'erario (art. 11).

In relazione alla commissione dei suddetti delitti, l'art. 25-*quiquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001 prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (che si riduce a 400 per i casi di occultamento delle scritture contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

Inoltre, con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le “*Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, le quali prevedono che diverse categorie di soggetti, tra cui gli enti pubblici economici, integrino il proprio Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con misure idonee a prevenire episodi di corruzione e illegalità di cui alla L. n. 190/2012.

Alla luce di tali indicazioni, si è ritenuto di procedere all'integrazione del Modello Organizzativo del Consorzio di Bonifica con una sezione dedicata alla trasparenza e alle misure integrative di prevenzione della corruzione, come si dirà meglio *infra*.

Con il D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, di “*attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*” sono stati, poi, apportate al D. Lgs. n. 231/2001 le seguenti modificazioni:

- 1) l'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, che in precedenza riguardava solo l'indebita percezione di erogazioni, la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, adesso concerne anche la commissione di questi illeciti penali perpetrati ai danni dell'Unione europea;
- 2) l'art. 25, che prima si riferiva solo alla concussione, alla induzione indebita a dare o promettere utilità e alla corruzione, riguarda ora anche il peculato e l'abuso di ufficio e prevede altresì che la sanzione pecuniaria fino a duecento quote si applichi anche quando il fatto offende gli interessi finanziari della Unione europea, nella misura in cui siano commessi i delitti di cui agli artt. 314, co. 1, 316, 323, ovvero il peculato (non d'uso), il peculato mediante profitto dell'errore altrui e l'abuso d'ufficio;
- 3) all'art. 25 *quiquiesdecies* sono state previste apposite sanzioni per i reati di cui al D. Lgs. n. 74/2000, allorché commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 €;
- 4) è stato, infine, aggiunto l'art. 25 *sexiesdecies*, rubricato “*contrabbando*” che prevede apposite sanzioni in relazione alla commissione dei reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Dopo il D. Lgs. n. 75/2020, è da ultimo intervenuto il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, in materia di reati ambientali, che ha apportato modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T. U. Ambiente) nella Parte IV riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, servizio di gestione integrata dei rifiuti, gestione degli imballaggi e disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. In particolare, l'art. 4 del decreto ha modificato integralmente l'art. 258 del T.U. Ambiente rubricato “*violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*” e facente già parte integrante dei reati previsti dall'art. 25 *undecies*.

Da ultimo, il presente Modello Organizzativo è stato aggiornato considerando l'intervenuta approvazione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 046 del 19.11.2020 e le relative conseguenze in termini di *risk assessment*, flussi informativi e rapporti tra gli organi dell'ente.

3. Il catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001

I reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- reati societari (art. 25 ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- abusi di mercato (art. 25 sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies);
- reati ambientali (art. 25 undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- contrabbando – diritti di confine (art. 25 sexiesdecies);
- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

4. Struttura dell'Ente

4.1 Natura giuridica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ed oggetto dell'attività giuridica dell'Ente

Il Consorzio è un ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 del R.D. 13.02.1933 n. 215 e dall'art. 79 della Legge Regionale 5.12.2008 n. 31 ed appartiene al Sistema Regionale della Lombardia giusta previsione dell'Allegato A2 della Legge Regionale 27.12.2006 n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

La citata Legge Regionale n. 31/2008 (modificata dalla Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4 ed integrata dalla Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 34) prevede i numerosi e complessi compiti che spettano al Consorzio i quali, riepilogati anche nello Statuto dell'Ente, si riassumono:

- periodica e costante manutenzione della vasta e complessa rete di canali irrigui, promiscui e/o di colo presenti, con uno sviluppo complessivo di quasi 1.000 km nel comprensorio consortile, i quali raccolgono le acque per farle defluire nei fiumi demaniali;
- attività di polizia idraulica e vigilanza sulla rete;
- smaltimento delle acque da precipitazioni atmosferiche, acque di sgrondo derivanti da attività commerciali, industriali, artigianali e residenziali per garantire la massima sicurezza idraulica del territorio e di tutte le attività economiche che si giovano di tale attività;
- attività di progettazione ed esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione.

Le risorse economiche necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, in considerazione della natura consortile dello stesso, sono reperite mediante l'imposizione di contributi, ai sensi delle vigenti norme.

Il potere impositivo è esercitato sulla base di un "*Piano di classifica*" e di un "*Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale*", entrambi in fase di aggiornamento.

4.2 Gli atti interni fondamentali di regolamentazione dell'attività dell'Ente.

Il funzionamento del Consorzio è disciplinato da un apposito Statuto approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. N° X/6661 del 29.05.2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 07.06.2017.

Lo Statuto consortile, oltre ad individuare i compiti fondamentali dell'Ente e gli organi che ne compongono l'organigramma, ne disciplina in modo analitico il funzionamento ed è attuato mediante il "Regolamento attuativo dello Statuto" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.04.2018.

L'Ente, tra gli strumenti di governance, ha altresì adottato:

1. il "Regolamento per la disciplina dell'attività amministrativa" (ex Legge n. 241/1990) con delibera del CDA n. 3 del 30.01.2016;
2. il "Regolamento interno di attuazione per l'acquisizione in economia di beni, forniture, servizi e lavori" con delibera del CDA del 10.11.2017 n. 70;
3. il "Regolamento di gestione di pulizia idraulica" con delibera del CDA del 15.09.2017 n. 52 e con DGR x/7313 del 09.10.2017;

Dal punto di vista dell'organizzazione e del funzionamento della struttura amministrativa, il documento di riferimento è rappresentato dal Piano di Organizzazione Variabile (POV) consortile, approvato con delibera del C.d.A. n. 046 del 19.11.2020 al quale è demandata la specifica e dettagliata disciplina dell'organizzazione ed articolazione dell'Ente, a partire dal Direttore Generale sino ai dipendenti con mansioni prettamente esecutive.

Nel corpo del testo del sopramenzionato Piano, inoltre, sono contenute le disposizioni fondamentali destinate a regolare e disciplinare l'organizzazione del lavoro all'interno dell'Ente, in particolare con riferimento all'assegnazione delle specifiche mansioni previste per ciascun ruolo operativo.

Oltre agli specifici documenti Consortili sino ad ora citati, il funzionamento dell'Ente è regolato anche da ulteriori atti, già adottati od in fase di predisposizione, in parte emanati alla luce di prescrizioni imposte dalle vigenti disposizioni normative di riferimento, ed in parte redatti in ossequio a particolari scelte organizzative che l'Ente stesso ha adottato sulla scorta del potere discrezionale allo stesso riconosciuto in materia di regolamentazione interna.

Il Consorzio ha altresì adottato il Codice Etico ed ha ottenuto la certificazione di qualità **UNI EN ISO 9001** per quei reparti operativi consortili che gestiscono la filiera che dal progetto conduce fino all'affidamento dei lavori.

5. Metodologia di lavoro

Ai fini della predisposizione di un Modello Organizzativo efficace ed adeguato alle esigenze specifiche dell'Ente, è stata svolta una indispensabile attività preliminare di individuazione ed analisi delle aree di rischio di commissione dei reati di cui al Decreto, dalla quale sono emersi gli ambiti più sensibili dell'attività dell'Ente medesimo e l'entità del rischio di verifica dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

L'attività che ha preceduto la redazione del presente Modello Organizzativo si è articolata in due diverse fasi, una di natura strettamente amministrativa, che ha avuto ad oggetto una ricognizione della struttura dell'Ente e delle funzioni esercitate dai suoi organi, nonché della Struttura amministrativa dello stesso, e una di carattere prettamente penalistico, che ha avuto ad oggetto l'analisi dell'attività del Consorzio in relazione alla valutazione del rischio della commissione dei reati espressamente contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Sulla base dell'attività sinteticamente riassunta si è proceduto alla redazione del presente Modello Organizzativo.

Nel corso degli ultimi anni, poi, il Modello è stato oggetto di plurime revisioni e aggiornamenti, che hanno tenuto conto dell'evoluzione legislativa, delle modifiche interne all'organizzazione dell'ente, nonché dei mutamenti intervenuti nel contesto sociale in cui il Modello opera (si veda da ultimo il quadro emergenziale causato dalla diffusione del contagio da Covid-19).

6. Le fattispecie di reato e il regime sanzionatorio

6.1. Le fattispecie di reato

Art. 24 = Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o della Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2 bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Art. 316 bis – “Malversazione a danno dello Stato”: *“Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”*

Art. 316 ter – “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”: *“1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”

Art. 356 – “Frode nelle pubbliche forniture”: *“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.*

Art. 640, comma 2, n. 1 – “Truffa”: *“1. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Art. 640 bis – “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”: “La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”

Art. 640 ter – “Frode informatica”: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7”.

Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”: “Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

Art. 24 bis = delitti informatici e trattamento illecito dei dati

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'[articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Art. 615 ter – “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Art. 617 quater – “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”: “Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Art. 617 quinquies – “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”: *“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-
quater.”*

Art. 635 bis – “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”*

Art. 635 ter – “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635 quater – “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635 quinquies – “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”: *“Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 615 quater – “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”: *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si*

procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater."

Art. 615 quinquies – *“Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”*: *“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni con la multa sino a euro 10.329.”*

Art. 491 bis – *“Documenti informatici”*: *“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.”*

Art. 640 quinquies – *“Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”*: *“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”*

Art. 1, comma 11 D. L. n. 105/2019 – *“Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”*: *“11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.*

Art. 24 ter = delitti di criminalità organizzata

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 b is, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3". **Art. 416** – "Associazione per delinquere": *"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma"

Art. 416 bis – "Associazioni di tipo mafioso anche straniere": *"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice

del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Art. 416 ter – “Scambio elettorale politico-mafioso”: “*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

Art. 630 – “Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”: “*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 – “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”: “*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone

dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. – “Termini di durata massima delle indagini preliminari” – “2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

5. delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.

Art. 25 = peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli art. 314 primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5 bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

Art. 314 – “Peculato”: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.*

Art. 316 – “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Art. 317 – “Concussione” – *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”*

Art. 318 – “Corruzione per l'esercizio della funzione” – *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”*

Art. 319 – “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio” – *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

Art. 319 bis – “Circostanze aggravanti” – *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”*

Art. 319 ter – “Corruzione in atti giudiziari” – *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”

Art. 319 quater – “Induzione indebita a dare o promettere utilità” – *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei*

suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Art. 320 – *“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio” – “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Art. 321 – *“Pene per il corruttore” – “Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”*

Art. 322 – *“Istigazione alla corruzione” – “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.”

Art. 322 bis – *“Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri” – “Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale

internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Art. 323 – “Abuso di ufficio”: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 346 bis – “traffico di influenze illecite” – “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Art. 25 bis = falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno”.

Art. 453 – “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate” – “È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”

Art. 454 – “Alterazione di monete”: “Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.”

Art. 455 – “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.”

Art. 457 – “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede” – “Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Art. 459 – “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati” – “Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche

alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."

Art. 460 – *“Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo” – “Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.”*

Art. 461 – *“Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata” – “Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”

Art. 464 – *“Uso di valori di bollo contraffatti o alterati” – “Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.”

Art. 473 – *“Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” – “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro

35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art. 474 – *“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” – “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme

delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art. 25 bis.1 = delitti contro l’industria e il commercio

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.”

Art. 513 – *“Turbata libertà dell’industria o del commercio” – “Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”*

Art. 513 bis – *“Illecita concorrenza con minaccia o violenza” – “Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Art. 514 – *“Frodi contro le industrie nazionali” – “Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

Art. 515 – *“Frode nell’esercizio del commercio” – “Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

Art. 516 – *“Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” – “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”*

Art. 517 – *“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” – “Chiunque pone in vendita o mette*

altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

Art. 517 ter – *“Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” – “Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art. 517 quater – *“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” – “Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Art. 25 ter = reati societari

“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo."

Art. 2621 c.c. – “False comunicazioni sociali” – “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”

Art. 2621 bis c.c. – “Fatti di lieve entità” – “*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Art. 2622 c.c. – “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori” – “*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Art. 2623 c.c. – “Falso in prospetto” – “*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”*

Art. 2624 c.c. – “Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione” – “*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sulla predetta situazione, sono puniti, se la*

condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Art. 174 bis D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 – “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione” – *“I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.*

Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.”

Art. 2625 c.c. – “Impedito controllo” – *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Art. 2626 c.c. – “Indebita restituzione dei conferimenti” – *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Art. 2627 c.c. – “Illegale ripartizione di utili e riserve” – *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Art. 2628 c.c. – “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante” – *“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Art. 2629 c.c. – “Operazioni in pregiudizio dei creditori” – “*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*”

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2629 bis – “Omessa comunicazione del conflitto d'interessi” – “*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*”

Art. 2632 c.c. – “Formazione fittizia del capitale” – “*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*”.

Art. 2633 c.c. – “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori” – “*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*”

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Art. 2636 c.c. – “Illecita influenza sull'assemblea” – “*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*”.

Art. 2637 c.c. – “Aggiotaggio” – “*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni*”.

Art. 2638 c.c. – “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” – “*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni*”

riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Art. 2635 c.c. – “Corruzione tra privati” – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Art. 2635 bis – “Istigazione alla corruzione tra privati” – “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Art. 25 quater = delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

“1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.”

Art. 270 – *“Associazioni sovversive”* – *“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

Art. 270 quater – *“Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”* – *“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

Fuori dei casi di cui l’articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Art. 270 quinquies – *“Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”* – *“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270 sexies.*

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Art. 270 sexies – “Condotte con finalità di terrorismo” – “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Art. 280 – “Attentato per finalità terroristiche o di eversione” – “Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Art. 280 bis – “Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi” – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Art. 280 ter – “Atti di terrorismo nucleare” – “È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) *utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
 - 2) *utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*
- Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.*

Art. 270 bis – “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico” – “*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.”

Art. 2 – “Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999” – “1. *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

- a) *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato;*
- b) *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

2. *<omissis>*

3. *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

4. *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5. *<omissis>*”.

Art. 25 quater 1 = pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.”

Art. 583 bis – “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” – “*Chiunque, in assenza di*

esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

Art. 25 quinquies = delitti contro la personalità individuale

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2.Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3.Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”*

Art. 600 – *“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù – “Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità,

inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

Art. 600 bis – “Prostituzione minorile – “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.”

Art. 600 ter – “Pornografia minorile” – “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.64.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

Art. 600 quater – “Detenzione di materiale pornografico” – “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

Art. 600 quater 1 – “Pornografia virtuale” – “Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non

reali.”

Art. 600 quinquies – “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” – “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.”

Art. 601 – “Tratta di persone” – “È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accontonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.”

Art. 602 – “Acquisto e alienazione di schiavi” – “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

Art. 603 bis – “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Art. 25 sexies = abusi di mercato

“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

Art. 184 D. Lgs. 58/1998 – “Abuso di informazioni privilegiate” – *“È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie talune delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni”.

Art. 185 D. Lgs. 58/1998 – “Manipolazione del mercato” – *“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il

profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)."

Art. 25 septies = omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Art. 589 – “Omicidio colposo” – “Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art. 590 – “Lesioni personali colpose” – “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Art. 25 octies = ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Art. 648 – “Ricettazione” – “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Art. 648 bis – “Riciclaggio” – “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Art. 648 ter – *“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”* – *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648 ter 1 – *“Autoriciclaggio”* – *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 25 novies = delitti in materia di violazione del diritto di autore

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a- bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.”

Art. 171 comma 1, lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633 – *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* – *“È punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.”

Art. 171 comma 3, legge 22 aprile 1941, n. 633 – “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” – “*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onere od alla reputazione dell’autore*”.

Art. 171 bis legge 22 aprile 1941, n. 633 – “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” – “*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

Art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 – “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” – “*1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un*

- servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale*
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*
- 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”*

Art. 171 septies legge 22 aprile 1941, n. 633 – “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” – “1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.*

Art. 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633 – “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” – *“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”*.

Art. 25 decies = induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”

Art. 377 bis – *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” – “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a 6 anni.”*

Art. 25 undecies = reati ambientali

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- b) per la violazione dell'art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

Art. 452 bis – “Inquinamento ambientale” – “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Art. 452 quater – “Disastro ambientale” – “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Art. 452 quinquies – “Delitti colposi contro l’ambiente” – “*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*”

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Art. 452 sexies – “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” – “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*”

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Art. 452 octies – “Circostanze aggravanti” – “*Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*”

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Art. 727 bis – “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” – “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*”

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733 bis – “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” – “*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda*”

non inferiore a 3.000 euro”.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 137 commi 1, 2, 3, 5, 11, 13 D. Lgs. 152/2006 – “Sanzioni penali” – “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi **scarichi di acque reflue industriali**, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da euro 5.000 a 52.000.*
3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*
5. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*
11. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*
13. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”*

Art. 256 commi 1, 3, 4, 5, 6 D. Lgs. 152/2006 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” – “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a*

- ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
 - 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
 - 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
 - 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
 - 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
 - 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*
 - 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
 - 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”*

Art. 257 comma 1, 2 D. Lgs. 152/2006 – “Bonifica dei siti” – “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

Art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/2006 – “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta

nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006 – “Traffico illecito di rifiuti” – “*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*”

Art. 260 comma 1, 2 D. Lgs. 152/2006 – “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” – “*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*”

Articolo abrogato dall’ art. 7, comma 1, lett. q), D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

Art. 260-bis commi 6, 7, 8 D. Lgs. 152/2006 – “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” – “6. *Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

7. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti trasportati.*

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*”

Art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006 – “Sanzioni” – “5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.*”

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – “1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) nr. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) nr. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) nr. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) nr. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) nr. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) nr. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) nr. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) nr. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.
 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) nr. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.”

Art. 2 commi 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

Art. 3 bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – *“1. Alle fattispecie previste dall’art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n.43, le stesse concorrono con quelle di cui agli artt. 1, 2 e del presente articolo.”

Art. 6 comma 4 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – *“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 1”.*

Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 – *“Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive” – “6. Le imprese che intendono cessare la produzione e l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministero dell’ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all’articolo 10.*

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito”.

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – *“Inquinamento doloso” – “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell’art. 4 sono puniti con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di

particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – “Inquinamento colposo” – “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Art. 25 duodecies = impiego di cittadini di paesi terzo il cui soggiorno è irregolare

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

Art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 286/1998 – “12. il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale”.*

Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D. Lgs. 286/1998 – “3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Art. 25 terdecies= razzismo e xenofobia

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Art. 3 comma 3 bis legge 13 ottobre 1975, n. 654 – “Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, a norma del quale i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis del codice penale.

Art. 604 bis – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Art. 25 quaterdecies = frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

“In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – “1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – “1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Art. 25 quinquiesdecies = reati tributari

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (67)2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 – *“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 – *“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi*

fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000 – *“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – *“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Art. 8 D. Lgs. n. 74/2000 – *“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri*

documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000 – *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.*

Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000 – *“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 – *“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Art. 25 sexiesdecies = contrabbando

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Art. 26 = delitti tentati

“1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento”.

Reati transnazionali

In data 11 aprile 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 16 Marzo 2006 n. 146 rubricata *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”* con la quale è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e immissione di rifiuti nelle acque

Il Codice dell'ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) all'art 192 prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Ai sensi del comma 3 di tale articolo chiunque violi tali divieti – ferme restando le sanzioni previste negli artt. 255 e 256 – ha l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali e personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Immediatamente dopo si rinviene il collegamento con il D. Lgs. 231/01 contenuto nel quarto comma, in base al quale *“Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.*

Art. 192 D. Lgs. n. 156/2006 – *“1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.

Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251 introduce la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e prevede all'art 22, comma 4, che “*alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*”

6.2 Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio del D. Lgs. n. 231/2001 è un sistema essenzialmente binario, ove le sanzioni pecuniarie hanno il carattere dell'inflessibilità, mentre le sanzioni interdittive sono applicabili “*solo nei casi di particolare gravità*”.

Nello specifico:

- le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 231/2001 vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille e l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549;
- le sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 231/2001 si applicano quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione (quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative) ovvero in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive sono:
 - a. Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la eventuale revoca di quelli eventualmente già concessi;

e. Divieto di pubblicizzare beni o servizi-

Sono, altresì, sanzioni previste dagli artt. 18 e 19 D. Lgs. n. 231/2001 la pubblicazione della sentenza e la confisca.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

7. Esame dell'organigramma funzionale dell'ente

7.1. Gli organi consortili

Lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, adeguandosi alle prescrizioni dettate dalla L.R. n. 31/2008, è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. X/6661 del 29/5/2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 7/6/2017.

Lo Statuto individua all'art. 6, quali organi consortili: il Consiglio di Amministrazione; il Presidente ed il Revisore Legale.

Ai sensi del successivo art. 7, il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri, di cui 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto, un rappresentante dei comuni eletto dell'assemblea dei sindaci dei comuni interessati dal comprensorio consortile, un rappresentante delle province nel cui territorio ricade la maggiore superficie comprensoriale del Consorzio ed un rappresentante nominato dalla Regione Lombardia.

Lo Statuto individua con precisione le competenze del **Consiglio di Amministrazione** (art. 9) e ne disciplina in modo dettagliato le regole di funzionamento (art. 10).

L'art. 11, nell'ambito delle disposizioni in tema di C.d.A., disciplina il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti, cui spetta il compito di formulare proposte ed esprimere pareri al C.d.A. in merito a differenti tematiche. Il Comitato Esecutivo, inoltre, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e si esprime sulla nomina da parte del Presidente del Responsabile del Procedimento. In ogni caso, il C.d.A. può delegare al Comitato le competenze deliberative in alcune delle materie di cui all'art. 9 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto **Presidente**, ai sensi del vigente Statuto consortile, è nominato nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 19 del Regolamento elettorale Consortile e le sue competenze sono dettagliate in modo specifico dallo Statuto medesimo.

L'art. 15, infine, si occupa della disciplina del **Revisore Legale**, nominato dal Consiglio della Regione Lombardia tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Revisore Legale vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

7.2. La struttura amministrativa

L'articolazione della struttura amministrativa del Consorzio è desumibile, in primo luogo, dalle norme della Sezione V (cfr. artt. 29 – 32) dello Statuto ed in quelle esplicative contenute nel Regolamento attuativo dello Statuto stesso.

Da un punto di vista strettamente funzionale, si dovrà fare riferimento al Piano di Organizzazione Variabile (POV) consortile vigente.

In estrema sintesi (e per quanto di interesse in questa sede) il vertice della struttura operativa e tecnico-amministrativa consortile è individuabile nel Direttore Generale, che coordina il funzionamento dell'intera organizzazione ed ha supremazia gerarchica su tutto il personale del Consorzio, ad eccezione del Dirigente di Staff, organo che dipende direttamente dagli organi di governo del Consorzio, ma che garantisce un

adeguato flusso informativo alla Direzione Generale.

Le funzioni del Direttore Generale sono contenute nello Statuto, nel Regolamento attuativo dello Statuto stesso e nel POV al quale si rimanda anche per l'individuazione delle specifiche competenze di ogni singolo Settore.

7.3. Analisi della struttura dell'ente

La struttura amministrativa dell'Ente presenta carattere piramidale, con competenze – e relative responsabilità – ben definite.

I soggetti preposti funzionalmente alla direzione degli Uffici, oltre ad esercitare un'attività propulsiva e di coordinamento del lavoro svolto dagli addetti all'Ufficio tipico del ruolo, sono costantemente e direttamente coinvolti nella gestione delle singole pratiche.

Tale modalità di esercizio della direzione dell'Ufficio comporta, con tutta evidenza, un controllo immediato sul lavoro degli addetti e la possibilità di relazionarsi in modo rapido ed efficiente con i dirigenti dell'Area di riferimento, al fine della rendicontazione dello stato dell'azione del singolo Ufficio e dei risultati della stessa.

In ragione della complessità dell'attività istituzionale del Consorzio, i diversi settori operano spesso in modo sinergico, con la conseguenza che la medesima problematica può essere soggetta alla supervisione di più di un Dirigente, salve sempre le funzioni di coordinamento esercitate esclusivamente dal Direttore Generale.

L'attività di coordinamento viene esercitata da parte del Direttore Generale anche mediante l'organizzazione di periodiche riunioni riservate ai dirigenti ed ai funzionari.

8. L'Organismo di Vigilanza e di Controllo

Attraverso l'adozione del Modello Organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001 il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca si propone di conseguire le seguenti principali finalità:

- a) ribadire che i comportamenti illeciti sono fortemente condannati dall'Ente, in quanto gli stessi sono comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali il Consorzio intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- b) rendere consapevoli tutti i destinatari del Modello Organizzativo dell'obbligo di un puntuale rispetto dello stesso, la cui violazione comporta severe sanzioni disciplinari;
- c) informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare all'Ente (e, dunque, indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal modello e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- d) consentire un costante controllo ed una attenta vigilanza sulle attività, in modo tale da poter intervenire tempestivamente, ove si manifestino profili di rischio, ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste.

8.1. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 è istituito un Organismo Indipendente di Vigilanza e Controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato dall'Ente nonché di curare il costante aggiornamento dello stesso.

Come previsto dall'art. 33 dello Statuto, l'Organismo di Vigilanza viene nominato dal C.d.A., può essere collegiale o monocratico e dura in carica tre anni.

La sua composizione ed il suo funzionamento dovranno, in ogni caso, essere sempre conformi a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'Organismo di Vigilanza viene nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed i requisiti fondamentali in merito al suo funzionamento sono:

- a) ***Autonomia***: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti del Consorzio, non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe in attività di gestione. Inoltre, ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è dotato di autonomia regolamentare, ed ha, quindi, la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito di quanto previsto dalla legge. All'Organismo, infine, è assegnata dal C.d.A. una disponibilità finanziaria entro la quale lo stesso può agire autonomamente ed indipendentemente per il proprio ufficio;
- b) ***Indipendenza***: l'Organismo di Vigilanza è in una condizione necessaria di non soggezione ad alcuna autorità del Consorzio di Bonifica;
- b) ***Professionalità***: l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di competenze professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere all'interno del Consorzio di Bonifica;
- c) ***Continuità d'azione***: l'Organismo di Vigilanza, al fine di poter adempiere adeguatamente ai propri compiti, si dedica esclusivamente allo svolgimento delle funzioni allo stesso assegnate. A tal fine, come detto, viene dotato di un adeguato budget e di tutte le risorse ritenute necessarie.

I membri o l'organo monocratico dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di

indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri o dell'organo monocratico dell'Organismo di Vigilanza i seguenti casi:

- il verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 2382 c.c.;
- il verificarsi di una delle circostanze nelle quali possa essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del componente;
- l'avvio di indagini per uno dei reati menzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati sanzionati dal decreto o l'applicazione della sanzione della interdizione dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche;
- qualora un componente o l'organo monocratico sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, o qualora abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- qualora un componente o l'organo monocratico svolga altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto dell'Ente o in contrasto con lo stesso;
- qualora un componente o l'organo monocratico venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
 - a) per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
 - b) per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
 - c) per fatti che comportino l'interdizione da pubblici uffici, da uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al D. Lgs. 231/2001.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico che deve essere necessariamente a tempo determinato.

I componenti o l'organo monocratico dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo, oltre che per scadenza del mandato, anche per rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca o morte.

La revoca può intervenire nel caso di:

- inadempienze reiterate nei compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- intervenuta irrogazione, nei confronti dell'Ente, di sanzioni interdittive a causa dell'inattività dell'Organismo di Vigilanza;
- violazioni del Modello Organizzativo da parte dei soggetti obbligati alla sua applicazione e inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica della idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- verificarsi di una delle condizioni di ineleggibilità.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Quando l'Organismo ha composizione collegiale, in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare alternativamente una delle seguenti soluzioni:

- a) provvedere alla nomina di un nuovo soggetto, che subentri nell'incarico del suo predecessore (con ciò ripristinando *ex nunc* la funzionalità e la operatività dell'Organismo di Vigilanza);
- b) non nominare un nuovo componente, con la conseguenza che l'Organismo – data la sola presenza dei due membri e l'impossibilità di raggiungere la maggioranza – non potrà operare sino alla sua naturale scadenza;
- c) far decadere gli attuali componenti rimasti e rinominare l'intero organismo.

8.2. Poteri e Compiti

Le modalità di esecuzione dei compiti affidati all'Organismo di Vigilanza sono riportate in un apposito regolamento interno di cui l'Organismo dovrà dotarsi.

Le riunioni hanno luogo almeno ogni tre mesi, le delibere vengono prese a maggioranza (ove l'organo non sia monocratico) e devono essere verbalizzate le principali circostanze emerse nello svolgimento dell'attività e nelle riunioni

All'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte degli organi dell'Ente, dei dipendenti, dei consulenti, dei fornitori;
- sull'efficacia ed adeguatezza del Modello Organizzativo nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo laddove venissero riscontrate esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'Ente, mutamenti normativi e/o socio ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti conformemente a quanto previsto dal Modello stesso.

All'Organismo di Vigilanza sono, inoltre, assegnate le seguenti attività:

a) Attività di Verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello Organizzativo;
- conduzione di ricognizioni sull'attività del Consorzio di Bonifica ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal Consorzio di Bonifica, in special modo nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare nei rapporti di propria competenza;
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con gli organi dell'Ente competenti, per la acquisizione delle informazioni del caso;
- coordinamento con ogni soggetto della struttura del Consorzio per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello Organizzativo.

b) Attività di Aggiornamento, che consiste:

- nell'interpretazione della normativa rilevante in tema di adeguatezza del Modello Organizzativo;

- nella valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello Organizzativo, anche attraverso apposite riunioni con i competenti Uffici dell'Ente;
- nel monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma del Consorzio di Bonifica (POV) ove è descritta l'organizzazione dell'Ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture, uffici e relative funzioni.

c) *Attività di Formazione, che consiste::*

- nel coordinamento con l'Ufficio Segreteria per la definizione dei programmi di formazione per il personale ed il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi del Consorzio, finalizzate a fornire la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- nel monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e nella predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione.

d) *Attività Sanzionatorie, che consistono:*

- nella segnalazione di eventuali violazioni del Modello Organizzativo al Consiglio di Amministrazione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;
- nel coordinamento con il Consiglio di Amministrazione quale organo competente per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti che lo stesso volesse assumere ingiungendo al Direttore Generale l'irrogazione del provvedimento;
- nell'aggiornamento sugli esiti di archiviazione od irrogazione delle sanzioni.

L'Organismo di Vigilanza, benché dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, non ha poteri coercitivi, sanzionatori o modificativi della struttura dell'Ente.

Il regolamento dell'Organismo dovrà contenere specifiche norme dirette a disciplinare la collaborazione tra l'Organismo e il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza riferite alle attività rientranti nell'area di competenza di entrambe.

Al fine di svolgere le attività ispettive che gli competono, l'ODV ha accesso – nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679) e dallo Statuto dei Lavoratori – a tutta la documentazione che ritiene rilevante, così come agli strumenti informatici relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ed anche di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà alla loro remunerazione, mediante l'utilizzo dei fondi messi a disposizione annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

8.3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito agli eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001, mediante apposite segnalazioni da parte dei

dipendenti, degli organi Consortili, dei consulenti, dei fornitori.

Le modalità di segnalazione sono dettagliate nel documento “*Flussi informativi*”, che costituisce parte integrante del presente modello. Per tali segnalazioni potranno essere utilizzate, quale traccia di riferimento, i moduli allegati alle “parti speciali” o riportando le informazioni contenute negli stessi.

8.4. Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'Organismo di Vigilanza, oltre alla adozione di uno specifico Regolamento del quale lo stesso deve dotarsi, è previsto che:

- le sue attività non debbano essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- lo stesso abbia accesso a tutte le informazioni, ritenute utili, relative al Consorzio di Bonifica, anche su supporto informatico, e possa chiedere direttamente informazioni a tutto il personale ed agli organi di indirizzo politico-amministrativo e di controllo;
- la mancata collaborazione con lo stesso Organismo di Vigilanza costituisca illecito disciplinare;
- abbia facoltà di disporre in autonomia, senza alcun preventivo consenso, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata.

9. Formazione e divulgazione del Modello Organizzativo

9.1. Divulgazione del Modello Organizzativo

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca è tenuto ad attivarsi al fine di informare tutti i destinatari in ordine al contenuto del Modello Organizzativo ed a garantirne l'adeguata diffusione.

Il Modello deve essere messo a disposizione di ogni dipendente, che sia già in organico al momento della sua divulgazione o che venga assunto in un momento successivo, sul sito intranet dell'Ente.

9.2. Formazione sul Modello Organizzativo

L'Ente è tenuto, pertanto, a diffondere la documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello Organizzativo nonché ad organizzare idonea attività formativa finalizzata alla diffusione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e differenziata in funzione della qualifica dei destinatari e in ragione del livello di rischio dell'area nella quale essi operano.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello Organizzativo sugli elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, il Consorzio prevede un'attività formativa strutturata, sistematica e obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano al suo interno oppure che agiscono per suo conto.

Per quanto riguarda la *formazione – informazione iniziale* essa è rivolta a tutti i dipendenti ed ai collaboratori esterni che operano in modo continuativo con Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca mediante illustrazione del Codice Etico; del Modello Organizzativo; delle attività e delle modalità di relazione con l'Organismo di Vigilanza; del codice disciplinare.

In caso di cambiamenti significativi, sarà predisposta una nota di aggiornamento; in ogni caso ogni due anni, sarà consegnata una nota di richiamo sul tema Codice Etico e Modello Organizzativo.

Per quanto riguarda, invece, la *formazione specifica* essa è rivolta al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Capo-Ufficio, in generale ai Responsabili e al personale operante nelle aree sensibili mediante illustrazione dei seguenti documenti: un'introduzione al D. Lgs.231/2001; il Codice Etico; il Modello Organizzativo; il risultato dell'analisi dei rischi e aree identificate come rischiose; i protocolli definiti; il codice disciplinare; l'attività dell'Organismo di Vigilanza e modalità di relazione con lo stesso; il ruolo dei responsabili.

In caso di cambiamenti significativi – e in ogni caso con cadenza biennale - sarà predisposta una nota di aggiornamento sui seguenti argomenti: eventuali aggiornamenti apportati al Codice Etico o al Modello Organizzativo; conseguente modifica di Procedure/protocolli; sintesi dei risultati delle attività di vigilanza; confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

I soggetti sopra individuati sono tenuti alla formazione obbligatoria: in caso di assenza, essi dovranno recuperare la formazione in apposite sessioni di recupero.

A conclusione del corso di formazione, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. In caso di errori, verranno fornite le relative spiegazioni. Anche questa attività dovrà essere documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dal Direttore Generale direttamente o per il tramite dei suoi collaboratori. La formazione/informazione iniziale può essere gestita internamente.

10. Le misure integrative di prevenzione della corruzione previste dall'art. 1 comma 2 bis della Legge n. 190/2012

Con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le *“Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, le quali prevedono che diverse categorie di soggetti, tra cui gli enti pubblici economici, integrino il proprio Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con misure idonee a prevenire episodi di corruzione e illegalità di cui alla L. n. 190/2012.

A proposito degli enti pubblici economici, le già menzionate Linee guida prevedono, al paragrafo 3.5, che *“considerata la natura pubblicistica dell'organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, anche se in regime di diritto privato, gli enti pubblici economici sono tenuti a:*

- 1. adottare un PTPC o, in alternativa, ove abbiano già adottato un “modello 231”, un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del “modello 231” e le misure integrative dal co. 2 – bis dell'art. 1 legge n. 190 del 2012;*
- 2. nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza;*
- 3. adottare, come sezione del documento unitario di cui al punto 1, le misure organizzative per programmare i flussi di dati ai fini della pubblicazione sul sito web nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;*
- 4. assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;*
- 5. assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all'organizzazione e a tutte le attività svolte”.*

Alla luce delle indicazioni fornite da ANAC e considerato che è già esistente un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si è ritenuto di procedere all'integrazione del Modello Organizzativo del Consorzio di Bonifica con una sezione dedicata alla trasparenza e alle misure integrative di prevenzione della corruzione.

SEZIONE A – PARTE COMUNE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Premessa

Il presente Modello Organizzativo attualizza nella Sezione A il contenuto del PTCPTC approvato dal Consorzio con delibera del 20 aprile 2020. Con l'adozione del nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023, il Consorzio provvederà a sostituire la presente sezione con il nuovo PTCPTC, che diverrà – come allegato – parte integrante del presente modello.

Le modifiche normative

1. Provvedimenti di ANAC

Con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e in conformità alla Legge n. 190/2012, l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019. Considerato che nel tempo l'Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati.

Dal punto di vista oggettivo, l'ANAC ha meglio precisato il contenuto della nozione di corruzione (*comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli*) e di prevenzione della corruzione (*nozione che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012*).

Dal punto di vista soggettivo, è confermata l'applicazione della disciplina agli enti pubblici economici.

2. Atti del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Nel corso degli anni 2018 – 2019, sono intervenute sostanziali modifiche nel contesto della vita amministrativa del Consorzio di seguito riportate:

- 1) l'approvazione delle deleghe al Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto consortile (delibera n° 6 del 30 gennaio 2018);
- 2) l'approvazione del Regolamento attuativo dello Statuto (delibera n. 26 del 17 aprile 2018);
- 3) l'approvazione del Regolamento strumenti aziendali e l'adeguamento alla normativa Privacy – Reg. 2016/679 e nomina del RPD (delibera n. 66 del 14 dicembre 2018);
- 4) la nomina del Vice - Direttore Generale (delibera n. 68 del 14 dicembre 2018);
- 5) la nomina nuovo Dirigente Area Tecnica e Progettazione (delibera n. 19 del comitato esecutivo del 18 dicembre 2018);
- 6) la nomina del Dirigente di Staff (delibera n. 003 del comitato esecutivo del 21.01.2020);

7) la nomina del Dirigente dell'Area Agrario Amministrativa Catastale (delibera n. 003 del comitato esecutivo del 21.01.2020).

Collegamento con il PNA

1. Elementi di attenzione sollevati dal PNA e rapporti con l'attività dell'Ente

Il monitoraggio dell'Autorità si è concentrato sul sistema complessivo delle misure generali di prevenzione della corruzione individuate dal Legislatore. In particolare:

in tema di imparzialità soggettiva dei pubblici funzionari:

- l'ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti;
- l'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi: nello svolgimento dell'attività di vigilanza, ANAC ha riscontrato numerose criticità nell'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria. È risultato, infatti che spesso le amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, non sempre procedono alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio. In casi frequenti, la misura è stata attivata solo successivamente all'impulso dell'Autorità. Tali criticità sono dovute, da un lato, a lacune nel testo normativo che manca di chiarire sia il momento del procedimento penale in cui l'amministrazione deve valutare se applicare la misura, sia l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura. Dall'altro, a motivi organizzativi, come, ad esempio, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento penale da parte del dipendente interessato o la dimensione organizzativa e l'esiguo numero di dirigenti, ove la misura della rotazione straordinaria debba applicarsi a tali soggetti. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza compiuta dall'Autorità, è stata registrata la tendenza da parte delle pubbliche amministrazioni a non dare attuazione alla c.d. "rotazione straordinaria". L'analisi dei PTPCT delle amministrazioni ed enti oggetto di vigilanza ha evidenziato che: 1) mancano previsioni sulla rotazione straordinaria in casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 2) le amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, non sempre procedono alla rotazione straordinaria assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio; 3) in casi frequenti, la misura è stata attivata solo successivamente all'impulso dell'Autorità; 4) in molti casi, i dipendenti non comunicano l'esistenza di procedimenti penali a loro carico. L'autorità, quindi, rinnova l'indicazione di monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura al fine di dare concreta attuazione all'istituto;
- in relazione ai codici di comportamento e ai codici "etici", l'Autorità ha riscontrato confusione. Questi ultimi hanno una dimensione "valoriale" e non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, rimessi alla autonoma iniziativa di gruppi, categorie o associazioni di pubblici funzionari. Le sanzioni che accompagnano tali doveri hanno carattere etico-morale e sono irrogate al di fuori di un procedimento di tipo disciplinare. I codici di comportamento, invece, come già precisato, fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, del funzionario ovvero dalla sua personale convinzione sulla bontà del dovere. Essi vanno rispettati in quanto posti dall'ordinamento giuridico e, a prescindere dalla denominazione attribuita da ogni singola amministrazione al proprio codice, ad essi si applica il regime degli effetti e delle responsabilità conseguenti alla violazione delle regole comportamentali, previsto dall'art. 54, co. 3 del D. Lgs. 165/2001;

- quanto al conflitto di interessi, nell’ambito dell’attività di indirizzo e vigilanza per la individuazione e la gestione del fenomeno del conflitto di interessi, l’Autorità ha fornito alcune indicazioni operative circa i casi in cui il funzionario debba astenersi, il cd. periodo di raffreddamento e l’imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale o di selezione per il conferimento di incarichi;
- sempre in tema di inconfiribilità – incompatibilità degli incarichi, per quanto concerne la valutazione delle deleghe gestionali dirette in capo al presidente, l’Autorità, con la delibera n. 373 dell’8 maggio 2019, ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l’incarico di Presidente è sussumibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all’ art. 1, co. 2 lett. l), del D. Lgs. n. 39/2013 allorquando lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette;
- quanto alla prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, l’Autorità raccomanda di: impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali a carico di dipendenti o soggetti cui si intende conferire l’incarico e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; impartire direttive interne affinché negli interpellati per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso;
- in tema di incarichi istituzionali, l’Autorità raccomanda alle amministrazioni di: dare evidenza nel PTPCT del regolamento adottato ai sensi dell’art. 53, co. 3-bis, del D. Lgs. 165/2001 o di altro atto che disponga in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali (le regioni e gli enti locali procedono all’adozione della relativa regolamentazione nell’esercizio della propria competenza normativa, nel rispetto di quanto stabilito in sede di intesa in Conferenza Unificata sancita il 24 luglio 2013); o effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e definire chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell’autorizzazione, dandone conto nel PTPCT; o valutare, nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, al di là della formazione di una black list di attività precluse, la possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;
- in relazione al divieto di *pantouflage*, l’Autorità ha chiarito che il divieto si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici e non e, in particolare, ai soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente i poteri autoritativi e negoziali in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. Per garantire l’attuazione della disposizione sul *pantouflage*, l’Autorità raccomanda di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire tale fenomeno, quali ad esempio: 1) l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*; 2) la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; 3) la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 50/2016;

in tema di formazione:

- l’Autorità ha fornito alcune indicazioni di carattere generale e operativo per guidare le amministrazioni nella scelta delle modalità per l’attuazione dei programmi di formazione. In particolare, suggerisce di strutturare la formazione su due livelli: uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità; uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione;

in tema di rotazione “ordinaria”:

- la rotazione “ordinaria” del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore;
- l’Autorità ha rilevato la mancanza nei PTPCT di un’adeguata programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa, nonché la mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione. Inoltre, è emerso che la misura è stata poi raramente attuata, ragione per cui l’Autorità raccomanda alle amministrazioni e agli enti di prestare maggiore attenzione sia nella programmazione della misura, sia nell’attuazione della stessa;

in tema di trasparenza:

- l’Autorità ha specificato che gli OIV non sono solo chiamati ad attestare la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente», ma ad esprimersi anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile;
- nello svolgimento della vigilanza d’ufficio, l’Autorità esamina i contenuti delle attestazioni OIV, relativamente ad un campione selezionato di soggetti, al fine di verificare il grado di concordanza delle stesse rispetto a quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti web istituzionali. Gli esiti delle verifiche confluiscono in raccomandazioni e indicazioni rivolte ai responsabili interni agli enti che devono favorire l’attuazione delle norme in materia di trasparenza e in report pubblicati sul sito dell’Autorità.

L’organizzazione

Nell’anno 2018 l’organizzazione del Consorzio ha subito delle variazioni.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2018 n. 26, l’Ente ha modificato alcune previsioni statutarie riguardanti le funzioni del CDA e del Comitato Esecutivo; la disciplina della decadenza dalle cariche e del verbale delle adunanze.

Con delibera del 14 dicembre 2018 n. 68, il Consiglio di Amministrazione ha istituito la figura del Vice – Direttore Generale e le relative funzioni sono state attribuite all’Ing. Giovanni Radice. A norma di quanto previsto dallo Statuto, il Vice – Direttore Generale esercita funzioni dirigenziali su tutte le attività dell’Ente, coadiuva il Direttore Generale e svolge incarichi dallo stesso affidati. Ha poteri di supremazia gerarchica sul personale sottoposto; sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza e/o impedimento di quest’ultimo. Svolge inoltre funzioni di RUP.

Con delibera del 18 dicembre 2018 n. 19, il Comitato Esecutivo ha affidato all’Ing. Antonio Montanaro le funzioni di dirigente dell’Area Tecnica.

Con delibera n° 046 del 19 novembre 2019, il CdA ha approvato il nuovo POV.

Attualmente, quindi, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca è organizzato in due aree operative fondamentali individuate dal POV:


- Area Agrario Amministrativa Catastale
- Area Tecnica.

La struttura operativa e tecnico-amministrativa dell’ente è articolata in: Uffici di Staff; Area Agrario Amministrativa Catastale; Area Tecnica; Ufficio CED e Privacy.

Al vertice della struttura consortile è preposto il Direttore Generale, il quale organizza e controlla la struttura tecnico-amministrativa dell’ente, coordina l’attività dei Dirigenti, nonché le attività e le procedure relative alla stipula e alla attuazione degli accordi con altri enti.

Il Dirigente di Staff, invece, è un organo che – nel contesto della propria autonomia gestionale – collabora direttamente con il Comitato Esecutivo, verso il quale risponde del proprio operato e gestisce il suo ufficio nel rispetto del principio di separazione dei poteri, rendendo concrete le direttive impartite dal Comitato Esecutivo.

L’Area Agrario Amministrativa Catastale e l’Area Tecnica sono competenti ciascuno per le funzioni dettagliatamente indicate nel POV.



Con delibera n. 003 del del 21.01.2020 il Comitato Esecutivo ha affidato al dott. Gaini l’incarico di Dirigente di Area Agrario Amministrativa Catastale e alla dipendente sig.ra raffaella Carrara l’incarico di

Dirigente di Staff, mantenendo in capo alla stessa l'incarico di capo Settore Gare-Contratti-Trasparenza Anticorruzione Qualità e legge 231 e capo Settore Segreteria e Ufficio Protocollo.

I dipendenti del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca alla data di redazione del presente Modello Organizzativo sono n. 48, così ripartiti:

- n. 5 dirigenti;
- n. 1 quadri ;
- n. 15 impiegati amministrativi;
- n. 14 impiegati tecnici;
- n. 12 operai;
- n. 1 custode.

L'organizzazione per la prevenzione della corruzione nel Consorzio

Con delibera n. 50 del 19 novembre 2019 il Consorzio ha rinominato RPCT il Dott. Ing. Giovanni Radice.

Il sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio è affidato ai seguenti organismi e referenti:

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Dott. Ing. Giovanni Radice, ViceDirettore dell'Ente;
- Organismo di Vigilanza: collegiale o monocratico, che collabora con il RPCT;
- Referenti del Consorzio per la lotta alla corruzione, ovvero i quadri ed i dirigenti incaricati del controllo su eventuali situazioni di corruzione e abusi, del monitoraggio e di altre incombenze, come già indicati nel precedente Piano;
- Responsabili della comunicazione dei dati della trasparenza e responsabile della pubblicazione individuati nel "documento operativo" appositamente redatto nei primi mesi dell'anno, distribuito con ordine di servizio del Direttore Generale, nel quale si stabiliscono le azioni da attuare con i soggetti preposti;
- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA): Ing. Giovanni Radice, Vice – Direttore dell'Ente.

SEZIONE B – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

1. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione previste dalla legge

Al fine di individuare le aree a più elevato rischio, si devono specificare le aree in cui opera il Consorzio.

Area Tecnica – Progettazione e Direzione Lavori

Questo settore si occupa della progettazione, D.LL. e collaudo di piccole opere manutentive, sotto il profilo progettuale come per quello amministrativo.

In questo senso effettua anche rilievi strumentali e predispone capitolati e computometrici per i lavori da esso stesso progettati.

Area Tecnica – Esercizio delle opere consortili, reticoli e ambiente

Il settore gestisce tutte le relazioni inerenti alla distribuzione dell'acqua nonché per la gestione del tributo irriguo.

Programma ed attua i piani e gli orari di irrigazione, ne controlla la esecuzione, ne gestisce le banche dati che occorre aggiornare continuamente.

Si occupa anche della parte amministrativa, per esempio quando occorre volturare una utenza.

Infine, predispone l'istruttoria per il rilascio di concessioni (o autorizzazioni nonché pareri) per lavori di privati e/o pubblici gestori di servizi, anche determinandone, quando dovuto, il canone relativo all'uso di suolo pubblico e formula pareri per le richieste di emungimento da pozzi che pervengono alla Provincia o alla Regione.

In relazione all'attività degli **operai**, essi acquisiscono la parte amministrativa relativa ai piani irrigui, controllano le rogge e le reti, svolgono le manovre di apertura e regolazione degli impianti, verificano la congruità ed efficienza dei piani irrigui.

Negli ambiti dove gli apparecchi ("rotoloni") sono forniti in comodato dal Consorzio agli utenti, gli stessi provvedono alla consegna.

Gli operai effettuano anche piccole manutenzioni, quali l'ingrassatura delle paratoie, la pulizia degli impianti e piccoli lavori edili connessi al funzionamento degli stessi.

Settore CED e Privacy

L'ufficio – che dipende dal Direttore Generale – cura tutta la parte informatica dell'Ente, dalla predisposizione gestione delle postazioni di lavoro, con i relativi archivi e backup, server, reti intranet ed internet e protezione dall'esterno nonché tutta gestione degli applicativi necessari all'attività gestionale dell'Ente.

Inoltre, cura il sito dell'Ente, con particolare riferimento alle informazioni da pubblicare, in collaborazione con consulenti esterni.

Settore Agrario Amministrativo Catastale – Ragioneria e contabilità

Questo settore – che dipende direttamente dal Dirigente dell'Area Agrario Amministrativo Catastale – gestisce gli introiti e gli esborsi del Consorzio.

Materialmente nessun soggetto dell'Ente maneggia denaro ad eccezione della piccola cassa economale gestita con apposito regolamento.

Il settore cura i rapporti con la tesoreria del Consorzio e con gli istituti di credito con i quali esistono rapporti per pagamenti di dare ed avere.

È il servizio che materialmente liquida gli importi dovuti a terzi, previa acquisizione dei relativi nulla osta.

Per gli appalti e gli affidamenti svolge consulenza ai colleghi in relazione ai corretti capitoli di spesa da imputare anche avendo l'estratto conto di tutti i capitoli medesimi, in questo modo assicurando conformità fra gli atti propedeutici e quelli effettivi di spesa.

I pagamenti vengono tutti effettuati dalla Ragioneria.

Amministra gli stipendi dei dipendenti, dei quali controlla lo stato lavorativo avvalendosi anche di consulenze esterne, fino al pagamento degli stipendi e cura la contabilità sia pubblica che economica a costi e ricavi.

Settore Agrario Amministrativo Catastale – Catasto ed espropri, ruoli, Concessioni e polizia idraulica

L'ufficio aggiorna le situazioni catastali dei contribuenti gestendo anche il front office con l'utenza.

I dati catastali vengono scaricati tutti gli anni dalla banca dati dell'Agenzia del Territorio e vengono elaborati per la formazione dei ruoli di contribuzione sulla base dei piani di riparto approvati da Regione Lombardia.

Altresì opera gli sgravi (ove naturalmente possibile) e compila gli avvisi di pagamento del contributo di bonifica e irrigazione.

La riscossione, per la parte volontaria, è gestita direttamente dall'ufficio, mentre per la parte coattiva viene svolta tramite Equitalia.

Uffici di Staff – Settore Gare – Contratti – Trasparenza, Anticorruzione Qualità L. n. 231

Il Settore Gare – Contratti cura la gestione della procedura di gara e in particolare svolge la sua attività per la gestione di gare pubbliche relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

In relazione alla gestione di ogni singola gara relativa all'affidamento di lavori, servizi e forniture, rientrano nella competenza del Settore le seguenti principali funzioni:

- garantire il rispetto delle normative applicabili;
- curare l'istruttoria dei procedimenti;
- gestire le richieste per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture;
- curare gli adempimenti relativi allo svolgimento di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- curare la predisposizione della documentazione relativa a ciascuna procedura amministrativa;
- curare la gestione dell'intera procedura;

- predisporre le comunicazioni necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed informazione ai concorrenti per le singole procedure;
- svolgere i controlli in capo all'operatore economico individuato a mezzo della procedura;
- predisporre le ulteriori comunicazioni (quali l'esclusione dalla gara, la richiesta di integrazione della documentazione di gara e le comunicazioni post – aggiudicazione);
- curare e fornire gli elementi tecnico giuridici per la difesa in giudizio nel caso dell'insorgenza di eventuali contenziosi in relazione alla procedura di affidamento;
- curare tutte le procedure ai fini della stipulazione del contratto.

Tale settore dipende interamente dal Dirigente di Staff.

Uffici di Staff – Settore Segreteria e Ufficio Protocollo

Tale settore – che dipende direttamente dal Dirigente di Staff – si occupa della segreteria e della segreteria generale dell'Ente, filtra tutte le attività amministrative coordinando la predisposizione di delibere e determine, verbali di riunione e quanto altro richiesto dall'espletamento delle incombenze in materia.

Altresì amministra la contrattualistica dell'ente preparando o vagliando tutti gli atti preparatori cui seguono sottoscrizioni di contratti e/o rogiti.

Gestisce il protocollo in ingresso e uscita ed è preposto alla conservazione dell'archivio consortile.

2. Aree di rischio previste ex lege - Art.1 comma 16 L. 190/2012

Ai fini dell'individuazione delle aree di rischio si ritiene adeguato riferirsi anche al D.Lgs. 231/01, nel quale sono censiti i possibili reati che si possono sviluppare in una organizzazione, altresì incrociando il parametro con le aree di rischio censite per legge ed individuate ulteriormente.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge n. 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dal Consorzio.

3. Aree di rischio generali

- A) Assunzione e progressione di carriera del personale;
- B) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

4. Aree di rischio ulteriori

- E) Amministrazione del personale;

- F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- G) Esercizio della bonifica e dell'irrigazione;
- H) Vigilanza sull'attività di polizia idraulica.

5. Criterio di individuazione delle aree a rischio

Le aree a rischio sono state individuate previa consultazione del capo ufficio di riferimento. Come avviene ogni anno, si svolge una riunione nella quale vengono messe a fuoco le problematiche relative alle varie azioni poste in essere dai dipendenti. In questo modo è possibile puntualizzare quali attività in effetti siano soggette a rischio ed in quali aree ed uffici detti rischi siano insiti. Partendo dalle aree di rischio, analizzando le attività, il gruppo di lavoro individua i possibili rischi. La mappatura dei processi è riportata nell'allegata "Mappatura dei processi e valutazione dei rischi".

6. Combinazione Aree di rischio

Secondo le direttive ANAC si sono individuati due parametri per il criterio di valutazione del livello di rischio, ottenuto dal prodotto che determina il **valore del rischio**¹

$$R_{\text{valore del rischio}} = P_{\text{probabilità}} \times I_{\text{impatto}}, \text{ dove:}$$

- R** = valore del rischio;
- P** = la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione, raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 3 valori: **bassa, media, alta**;
- I** = l'impatto che, nel caso in cui l'evento di corruzione si presentasse, viene valutato calcolando le conseguenze:
- a) **impatto economico** sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, conseguenze legali, reazione e credibilità istituzionale, etc.;
 - b) **impatto mediatico** sugli *stakeholders* (portatori di interessi quali: cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione, in termini di reputazione dell'Ente.
- Anche l'impatto viene calcolato su di una scala crescente su 3 valori, al pari della probabilità: **basso, medio, alto**, come riassunto nella matrice dei rischi sotto riportata:

<u>LEGENDA LIVELLO DI RISCHIO</u>
BASSO DA 1 A 2,99
MEDIO DA 3 A 5,99
ALTO DA 6 A 9

¹ Analogo criterio presente nel Piano triennale ANAC.

	<u>IMPATTO</u>			
<u>PROBABILITÀ</u>		<u>BASSO</u>	<u>MEDIO</u>	<u>ALTO</u>
	<u>BASSA</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
	<u>MEDIA</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>6</u>
	<u>ALTA</u>	<u>3</u>	<u>6</u>	<u>9</u>

7. Le misure di prevenzione nelle aree a rischio

Le principali tipologie di misure di prevenzione del rischio individuate dal Consorzio sono le seguenti:

7.1. Formazione

Il Consorzio approva annualmente un programma di formazione inerente alle attività a rischio di corruzione.

Le attività formative sono distinte in processi di formazione “base” e di formazione “continua” per aggiornamenti, azioni di controllo durante l’espletamento delle attività a rischio di corruzione.

Il bilancio annuale contiene, in sede di previsione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Il programma di formazione prevede una preparazione “base” per tutti e una preparazione “specificata” per le funzioni di responsabili. Il programma base viene attuato anche per i nuovi assunti.

Il programma di formazione per l’anno 2020 prevede una formazione principalmente focalizzata sulle modifiche normative e sui cambiamenti organizzativi dell’Ente. In particolare, i temi che verranno trattati sono i seguenti:

- a) focus sul concetto di corruzione e sulla funzione del Modello Organizzativo 231;
- b) le modifiche normative e organizzative del Consorzio, il modello operativo adottato e i cambiamenti rispetto agli anni precedenti;
- c) la descrizione delle attività di rischio, il livello di rischio, le responsabilità e l’obbligo di monitoraggio e segnalazione;
- d) la procedura di segnalazione e le garanzie previste dal presente dal Modello Organizzativo 231 e dal Codice Etico.

La metodologia formativa è quella classica in aula e prevede un test di apprendimento a risposta multipla finale.

In seguito, potrà essere presa in considerazione la possibilità di ricorrere a corsi *on-line*.

Agli atti del Consorzio è tenuta la documentazione attestante l’attività di formazione base e continua svolta ai dipendenti, sottoscritta e datata dagli stessi.

7.2. Modalità di segnalazione e garanzie del segnalante

Il Consorzio di Bonifica ritiene di adottare, anche per la segnalazione degli illeciti ai sensi della L. n. 190/2012, la procedura prevista per la segnalazione degli illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/2001, contenuta nell’Allegato A 8 Flussi Informativi del Modello Organizzativo 231 adottato dal Consorzio di Bonifica.

Tale documento prevede altresì obblighi di collaborazione tra RPCT e OdV per le materie di competenza di entrambi.

7.3. Inconferibilità e incompatibilità

I due parametri, per come definiti dal D. Lgs. n. 39/2013, rivestono particolare importanza ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente.

Nell’anno 2020, il RPCT provvederà al controllo a campione secondo la seguente modalità:

- Consiglieri in carica: si estraggono a sorte quattro nomi e si svolge una verifica di compatibilità della carica di consigliere del Consorzio con altre eventualmente assunte.
- Eventuali Consiglieri subentranti: si verifica la compatibilità della carica di consigliere del Consorzio con altre eventualmente assunte.

7.4. Il pantouflage

L'art. 1, co. 42 lettera l) L. n. 190/2012 contempla l'ipotesi della c.d. "incompatibilità successiva" che consiste nel divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta.

Il divieto di pantouflage prevede la nullità del contratto di lavoro, il divieto del privato di contrarre con la pubblica amministrazione nei tre anni successivi e l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti.

Il Consiglio di Stato (sentenza 11/01/2018 n. 126) ha chiarito che la norma si applica anche agli enti pubblici economici.

È compito del RPCT contestare all'interessato la ricorrenza di un caso di incompatibilità successiva con la conseguente adozione delle sanzioni previste dalla Legge.

Il divieto opera nei confronti degli amministratori e dei direttori generali. L'ANAC ha precisato che sono esclusi dall'obbligo i dipendenti e la dirigenza ordinaria salvo siano stati attribuiti ai dirigenti poteri autoritativi e negoziali. Nel novero di tali poteri rientrano i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per l'Ente ed i provvedimenti che incidono, unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

7.5. Conflitto di interessi

Si definisce "conflitto di interessi" quella fattispecie in cui un soggetto investito della capacità di svolgere una attività amministrativa funzionalizzata sia anche portatore di un interesse privato (professionale o personale) correlato con quella attività ed in contrasto con l'imparzialità richiesta dal ruolo.

L'art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, stabilisce:

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Questo principio generale, con le sue molteplici applicazioni, vale per tutti i soggetti che a vario titolo operano con e per il Consorzio e, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, per: 1) gli Organi di indirizzo politico-amministrativo: *Presidente, Comitato Esecutivo, Consiglio di Amministrazione*; 2) gli Organi di controllo: *Revisore legale; Organismo di Vigilanza*; 3) i dipendenti del Consorzio: *tutti di qualsivoglia livello e mansione*; 4) i fornitori ed esecutori di lavori; 5) i consulenti.

Chiunque operi per e con il Consorzio deve attenersi a questi principi, che sono anche richiamati e disciplinati nel **codice etico e di comportamento**.

La verifica del conflitto di interesse deve riguardare più settori, in particolare:

- **Organi di indirizzo politico amministrativo.** Per questi soggetti esistono a monte le procedure di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ciò non di meno, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di conferibilità alla nomina, e compatibilità sia alla nomina che nel corso di svolgimento del mandato, occorre anche verificare che nell'esercizio del suo mandato politico amministrativo il consigliere si astenga anche solo dal trattare questioni pur latamente riconducibili ad un possibile conflitto di interesse. A tale scopo dovrà essere chiaro quale comportamento si dovrà tenere:
 - il consigliere si asterrà, durante i CdA, dal partecipare ad attività del Consorzio che coinvolgano soggetti a lui personalmente vicini anche per terza persona, o che siano di riferimento a soggetti fisici e giuridici con i quali il consigliere intrattiene rapporti esternamente alla sua attività in Consorzio; avrà cura di dichiarare il conflitto di interessi e di allontanarsi dalla riunione il tempo necessario per la trattazione della questione. Il Segretario lo riporterà a verbale;
 - il consigliere si asterrà – ferma restando la sua legittima attività di verifica degli atti amministrativi posti in essere dagli operatori del Consorzio – dallo svolgere attività di sindacato per un singolo soggetto, mantenendo comunque ogni facoltà di verificare anche della singola procedura;
 - il consigliere si asterrà, relativamente a questioni personali e/o aziendali dal conferire con il personale dell'Ente, sempre delegando terza persona per tale incombenza.
- **Dirigenti.** Sono da applicarsi ai dirigenti i medesimi criteri stabiliti per gli organi di indirizzo politico amministrativo. Per loro vi sono prescrizioni aggiuntive:
 - nei rapporti di gestione delle mansioni del personale i dirigenti si asterranno dall'intervenire per soggetti a loro riconducibili per rapporti di parentela e/o affinità;
 - per quanto riguarda gli affidamenti di incarichi di consulenza a soggetti esterni, devono essere condotte preliminarmente le dovute verifiche in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in capo ai consulenti, acquisendo a tal fine le dichiarazioni sostitutive contenenti le informazioni richieste dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla L. n. 190/2012, il preventivo importo di massima di spesa, al fine di apprestare la necessaria copertura finanziaria a bilancio e la dichiarazione di intervenuta presa visione ed accettazione del PTPC e del Codice Etico adottati dal Consorzio;
- **Dipendenti.** Valgono per tutti i dipendenti tutti i criteri che per funzioni e tipo di lavoro sono stati enunciati per gli altri soggetti trattati sopra.
- **Fornitori, esecutori di lavori e consulenti.** Secondo gli affermati principi circa il conflitto di interesse, anche a questi soggetti si attribuiscono le norme ed i principi come sopra descritti per quanto applicabili.

7.6. Autorizzazioni ed incarichi esterni

Ai dipendenti del Consorzio possono essere autorizzati incarichi esterni.

Per l'autorizzazione che avviene formalmente, si svolge la seguente procedura: la richiesta viene **consegnata al Settore Segreteria e Ufficio Protocollo** per la protocollazione e successivamente verrà trattata dal **Direttore Generale**. Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi il DG, viene assegnata al **Presidente**.

Il soggetto preposto, circa la richiesta valuta:

- che sia compatibile con i doveri d'ufficio ed in tal senso che non sia in conflitto di interessi;
- che sia – in termini di impegno lavorativo – compatibile con il carico di lavoro del soggetto e che dunque sia svolgibile senza che l'incarico in Consorzio possa riceverne nocimento;
- che sia, ove comprenda un compenso a carico della finanza pubblica – in termini di compensi ricevuti – compatibile con il tetto delle entrate cumulabili come attinte dalla finanza pubblica.

Dopo avere accertato questi elementi il **DG** o il **Presidente rilasciano o meno l'autorizzazione**, che in ogni caso viene formalizzata con una lettera protocollata.

Ove la richiesta venga accolta e ciò comportasse un esborso per la finanza pubblica, il **DG** anche per se stesso ne dà **comunicazione immediata** al **RPCT** per le pubblicazioni sul sito dell'Ente alla sezione amministrazione trasparente.

7.7 Codice etico e di comportamento e sistema disciplinare

Uno dei fondamentali presidi nella prevenzione della corruzione dell'Ente è il **Codice Etico e di Comportamento**, allegato B al presente Modello, che è stato modificato e integrato con i principi di non discriminazione nei confronti del segnalante e il dovere di riservatezza sull'identità del segnalante e che ha posto l'accento soprattutto sul sistema sanzionatorio.

7.8. Sanzioni per i dipendenti

L'inosservanza delle prescrizioni impartite dall'Ente da parte del personale dipendente che non rivesta la qualifica di dirigente, può dar luogo – secondo la gravità dell'infrazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 300/1970 e del vigente C.C.N.L. – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario – all'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dallo stesso.

Nella scelta della tipologia e dell'entità delle sanzioni il Consorzio terrà conto della posizione funzionale e delle responsabilità della/e persona/e coinvolta/e nei fatti, valutando con particolare rigore i casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite – in generale o in casi particolari – delle relative funzioni di controllo, vigilanza, sorveglianza.

La procedura di irrogazione della sanzione è descritta nel Codice Disciplinare allegato al presente Modello.

7.9. Sanzioni per soggetti in posizione apicale

Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, in caso di violazione da parte dei Dirigenti delle prescrizioni di cui al Codice Etico e alla presente sezione, il Consorzio applica le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal rispettivo C.C.N.L. di categoria, *ivi* comprese la revoca delle procure eventualmente conferite e, ove possibile, l'assegnazione ad un diverso incarico.

Nei confronti del personale dirigente le valutazioni circa le sanzioni applicabili, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, sono operate tenuto conto, oltre che del livello di responsabilità, dell'intenzionalità e gravità della condotta, anche della peculiarità del rapporto di lavoro, caratterizzato da rapporto fiduciario, dalla mancanza di un sistema di sanzioni conservative, dal grado di professionalità e disponibilità per l'attuazione degli obiettivi aziendali.

7.10. Misure nei confronti degli amministratori

Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, qualora la violazione sia commessa da un membro del CdA o del Comitato Esecutivo è previsto il seguente regime sanzionatorio.

Gli amministratori e i membri del Comitato Esecutivo saranno ritenuti responsabili nel caso di messa in atto di azioni e/o omissioni e/o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste dalla presente sezione che esponano il Consorzio al pericolo di subire un danno nonché dalla messa in atto di azioni e/o omissioni e/o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure previste dal Modello Organizzativo 231 che abbiano arrecato nocumento, anche solo all'immagine, all'Ente.

Le sanzioni irrogabili agli amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo sono:

1. diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
2. la decurtazione degli emolumenti (se previsti);
3. la revoca delle deleghe e la conseguente decurtazione degli emolumenti;
4. l'adozione del provvedimento di revoca.

In particolare, ai membri del CdA verranno irrogate:

1. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni in caso di violazione lieve delle prescrizioni del presente modello organizzativo 231;
2. la decurtazione degli emolumenti (se non previsti si applica la sanzione di cui al punto 1. che precede) in caso di violazione reiterata o grave delle prescrizioni del modello organizzativo 231;
3. la revoca delle deleghe e la conseguente decurtazione degli emolumenti (se previsti) in caso di condanna definitiva a titolo di colpa per la commissione dei reati di cui alla legge n. 190/2012, anche qualora la condotta non abbia arrecato all'ente un danno;
4. la revoca dalla carica in caso di condanna definitiva per la commissione colposa dei reati di cui alla legge n. 190/2012 che abbia arrecato all'ente un danno rilevante di qualunque natura oppure in caso di commissione dolosa dei reati di cui alla legge n. 190/2012, anche qualora la condotta non abbia arrecato all'ente alcun danno.

La procedura di accertamento della responsabilità e di irrogazione della sanzione è prevista nel Codice Disciplinare allegato al Modello 231.

7.11. Misure nei confronti del RPCT

Come previsto dalla Legge n. 190/2012, in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti, il RPCT verrà revocato dal CdA.

7.12. Misure nei confronti dei soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice Etico e della presente sezione da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con il Consorzio (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, fornitori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali e le sanzioni sono applicate da parte del Dirigente responsabile del contratto.

Se le violazioni/inadempienze sono reiterate e prolungate, il RPCT deve, in ottemperanza all' art. 43 comma 1 e 5, segnalare all'ufficio di disciplina dell'ANAC le inadempienze per l'attivazione del procedimento disciplinare, comunicandolo contestualmente al CdA e OdV ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità.

In particolare, si richiamano gli articoli del D. Lgs. n. 33/2013 riguardanti gli obblighi del RPCT in caso di reiterate violazioni (art. 43 – comma 5) e le sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza specifici (art. 47):

Art. 43 comma 5 – *“In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”*.

Art. 47 – *“1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.*

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni”.

8. Strumenti di gestione dell'attività

8.1. Adempimenti

Sulla base della vigente normativa, come modificata dal D. Lgs. n. 97/2016, ogni anno si devono produrre e/o aggiornare più documenti secondo il seguente calendario:

N	Documento	Carattere	Formalizzazione	Data Entro il
1	Scheda relazione annuale anticorruzione	Pubblico (1)	RPCT, pubblicazione sul sito	31/01
2	Griglia di rilevazione	Pubblico	RPCT, membro designato da ODV,	30/04

		(2)	pubblicazione sul sito	
3	Rivalutazione dei rischi, mappatura dei rischi	Privato (3)	RPCT/dirigenti/quadri, rielaborazione PTPC	30/11
5	Incontro annuale RPCT – referenti	Privato (5)	RPCT/dirigenti/quadri, rielaborazione PTPC	30/11
6	Tabella Competenze Trasmissione e Pubblicazione Dati Trasparenza	Privato (6)	RPCT/dirigenti/quadri, assegnazione dei compiti inerenti la trasparenza	1° elaborazione

Note	
(1)	<i>Richiesto dalla legge 190/2012, Art.1 comma 14</i>
(2)	<i>Richiesta con delibera ANAC n. 236/2017</i>
(3)	<i>Richiesto per mantenere aggiornato il PTPC, come richiamato dalla norma. Lo si svolge tramite la compilazione di una tabella descritta al paragrafo 5.5.</i>
(5)	<i>Individuato nel PTPC per mantenere monitorata l'aderenza fra rischi e funzionamento della macchina amministrativa, nell'incontro si verifica sia per l'anticorruzione che per la trasparenza se sono stati fatti controlli, se si è dato corso al monitoraggio e si fa il punto della situazione sul piano dell'attività dell'anno, avuto riguardo agli elementi da porre in essere per abbassare il livello di rischio.</i>
(6)	<i>Passa in rassegna tutti gli elementi che l'Ente deve pubblicare sul sito alla sezione Amministrazione trasparente ed individua chi lo compila e chi lo pubblica.</i>
(7)	<i>Si modifica quando occorre, ovvero per intervenute modifiche del documento 6</i>

La **Scheda relazione annuale anticorruzione** e la **Griglia di rilevazione** sono elaborati sulla base del modello che annualmente viene erogato o confermato da ANAC (cfr. deliberazione ANAC del 27 febbraio 2019 n. 141)., la *Griglia di rilevazione* deve essere convenientemente compilata dal OIV o struttura con funzioni analoghe. L'Ente ha individuato il RPCT quale organismo che può essere qualificato con la "funzione analoga".

8.2. Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione; essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

L'attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure consiste in un incontro annuale fra il RPCT ed altro personale del Consorzio, con contestuale monitoraggio su alcune misure, su casi scelti a campione.

Il monitoraggio prevede la valutazione ed il controllo delle segnalazioni pervenute al RPCT, secondo il modello di "segnalazione whistleblower".

I Dirigenti di Area, con riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano annualmente, e comunque tempestivamente, il RPCT in merito a qualsiasi anomalia accertata, costituente la mancata accettazione del presente Piano, nonché sulle azioni adottate o da adottarsi, ritenute necessarie per eliminarle.

SEZIONE C – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ 2019 – 2021

1. Trasparenza

Il Consorzio della Media Pianura Bergamasca impone ai propri collaboratori di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Inoltre, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Il Consorzio attraverso la pubblicazione sul sito “*Amministrazione Trasparente*” dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

Il Consorzio con la pubblicazione del PTPC, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso.

Gli obiettivi che si è posto il Consorzio in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- **garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni** relative alle proprie attività di pubblico interesse. Tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui il Consorzio impronta il proprio agire;
- **perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione** e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- **assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate**, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- **far coesistere il diritto all'accesso e tutela dei dati personali** laddove coinvolti nelle attività di attuazione del Programma;
- **pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti all'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali** previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

I dati che il Consorzio pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono reperibili nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” ed organizzati come indicato dalle linee guida ANAC.

Sono state analizzate tutte le macro – famiglie (sottosezione livello 1) e **tutte le tipologie di dati** (sottosezione livello 2), comprese quelle abrogate e quelle non applicabili al Consorzio, scegliendo di lasciare sul sito trasparenza, per maggior chiarezza, anche le voci che il Consorzio ritiene “*non applicabili*” in ragione della propria natura giuridica.

Per ogni adempimento di pubblicazione, individuato nella tabella ANAC, il Consorzio provvederà ad

identificare, all'interno della propria organizzazione, i documenti obbligo di pubblicazione. Per ogni dato/documento obbligo di pubblicazione, il Consorzio, attraverso un ordine di servizio del Direttore, ha individuato il personale responsabile di fornire il dato/documento e quello responsabile della pubblicazione.

Permane l'obbligo per i Dirigenti, come definito dall'art. 43 D. Lgs. n. 33/2013 rivisto secondo il D. Lgs. n. 97/2016, di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, pertanto dovranno verificare periodicamente che i propri collaboratori provvedano in tal senso e nei tempi previsti dalla normativa.

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla valutazione di quanto pubblicato (art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013), il Consorzio ha affidato questo adempimento al RPCT, il quale provvederà alla compilazione della griglia secondo le indicazioni di ANAC, sia per quanto riguarda la metodologia sia per quanto concerne i tempi di pubblicazione. Entro il 30 aprile di ogni anno il RPCT rilascerà l'attestazione di conformità alla norma delle informazioni pubblicate.

1.1 Le procedure di accesso

La legislazione prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Sono previste tre tipologie di accesso:

- a) **accesso civico** di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- b) **accesso generalizzato** di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza;
- c) **accesso documentale** come disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990.

Con deliberazione del 17 aprile 2018 n. 25 il CdA del Consorzio ha approvato il Regolamento relativo ai punti a e b, mentre con delibera n. 3 del 30 gennaio 2016 quelle relative al punto c.

I Regolamenti sono pubblicati sul sito web dell'Ente e ad essi si rimanda integralmente.